



CITTA' DI CAORLE

Città metropolitana di Venezia

30021 CAORLE (VE) – Via Roma, 26 – Tel. (0421) 219111 r.a. – Fax (0421) 219300 – Cod. Fisc. e P.I. 00321280273

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI.

Foglio notizie:

APPROVATO

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 15/04/2014

MODIFICATO

**con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 16 del 28/04/2015;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09/02/2017;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/04/2023;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 18/01/2024;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/04/2024.**

PUBBLICATO

All'Albo Pretorio per 15 giorni:

- all'adozione della delibera di approvazione dal 29/04/2014;
- all'adozione della delibera di modifica dal 05/05/2015;
- all'adozione della delibera di modifica dal 17/02/2017;
- all'adozione della delibera di modifica dal 27/04/2023;
- all'adozione della delibera di modifica dal 18/01/2024;
- all'adozione della delibera di modifica dal 30/04/2024.

ENTRATO IN VIGORE in data 01/01/2014

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della IUC, prevista dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147/2013, relativamente alla componente TARI, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
2. Per tutto quanto non regolamentato si applicano le vigenti disposizioni di Legge in materia.

Art. 2 – AFFIDAMENTO ESTERNO DELLA GESTIONE DEL TRIBUTO

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche qualora l'attività di accertamento e di riscossione sia stata affidata a un soggetto esterno. In tal caso, il soggetto che ha ricevuto l'affidamento individua tra i propri dipendenti il soggetto cui spettano le attribuzioni proprie del funzionario responsabile del tributo, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al quale compete, pertanto, anche la sottoscrizione degli atti di gestione del tributo.
2. In tutti i casi in cui norme legislative o regolamentari, compreso il presente Regolamento, fanno riferimento al funzionario responsabile del tributo, si intende che tale riferimento sia fatto, nel caso di affidamento esterno, al dipendente individuato dal soggetto esterno di cui al primo comma.
3. Nel caso non si proceda all'individuazione di un dipendente a norma del comma 1, le attribuzioni del funzionario responsabile del tributo spettano al legale rappresentante del soggetto esterno gestore del tributo.

Art. 3 – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 4 - DEFINIZIONE DEL RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 (Codice dell'ambiente) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5 – LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati (a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio), esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte, pubbliche o private, occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo (ad esempio depositi esterni, parcheggi a pagamento, autolavaggi, aree di rifornimento, porti in concessione ai privati,...).
3. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni (superficie calpestabile) mentre, quelle delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali corpi di fabbrica.

4. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
5. Nella fase di attività di accertamento l'ente gestore, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinati secondo i criteri stabiliti secondo il D.P.R. 138/98.

Art. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a. locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- I. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- II. locali di fatto non utilizzati perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, tali da rendere inabitabile l'unità immobiliare, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque, limitato al solo periodo di inizio e fine lavori indicato nel relativo certificato;
- III. locali riservati ad impianti tecnologici ove non è compatibile la presenza umana;
- IV. superfici coperte di altezza media pari o inferiore a 1,50 metri.

Utenze non domestiche

- V. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- VI. aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- VII. aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- VIII. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- IX. aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- X. aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- XI. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, al solo esercizio di attività sportiva sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti (esclusi spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, ecc.);
- XII. le superfici delle strutture sanitarie, pubbliche e private, ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi quali: sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili. Sono invece assoggettati a tariffa gli uffici, i magazzini, le cucine, i locali di ristorazione, i vani accessori ai predetti locali diversi da quelli ai quali si applica l'esclusione dalla tariffa e le sale di degenza ove non si producano esclusivamente rifiuti sanitari;
- XIII. locali ed aree utilizzati per lo svolgimento dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'allevamento, della pesca e le serre a terra. Non sono in particolare soggette alla TARI le seguenti superfici:
 - superfici adibite all'allevamento di animali;
 - superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura;
 - superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli.Sono invece assoggettabili i fabbricati rurali ad uso abitativo, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo, nonché le superfici adibite a ufficio, esposizione e vendita.

Sono soggette a Tari i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione. Sono pertanto soggetti alla tassa rifiuti gli agriturismi e i locali destinati a deposito, manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli, le aree di vendita dei prodotti agricoli;

XIV. gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collettivo, o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto, quali: oratori, locali ad uso ricreativo, scolastico, sportivo e simili;

- b. aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione. Inoltre per le fattispecie di cui al punto II e XIII del comma 1, lettera a) tali circostanze devono essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 7 – RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologia di attività	Abbattimento
Lavanderie	10%
Lavorazione vetro	20%
Elettrauto, impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento, muratori imbianchini	30%
Tipografie	35%
Stabilimenti tessili, falegnamerie, gommisti, pelletterie e calzaturifici, locali ove si producono scarti animali	50%
Autocarrozzerie, officine per riparazione veicoli, officine meccaniche, carpenterie metalliche, stabilimenti chimici per la produzione di beni e prodotti	60%
Fonderie	70%
Verniciature, galvanotecnici	80%
Qualsiasi altra attività non prevista dell'elenco sopra ove non sia agevolmente applicabile il criterio di analogia	20%

3. La riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 21 e a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In

caso di mancata indicazione in dichiarazione delle superfici produttive di rifiuti speciali, la riduzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 8 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 9 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.
2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di non servirsi del Gestore del servizio pubblico e di ricorrere al mercato deve essere comunicata, su modulo fornito dal Gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro il termine previsto, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti; è fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili prevista dall'art. 1, comma 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013, e disciplinata dall'art. 9 bis del presente Regolamento.
4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per un periodo non inferiore a 2 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al Gestore del servizio pubblico entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.
6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA, o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, e codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

7. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
8. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.
9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico devono presentare apposita richiesta al Gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal Gestore stesso. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal Gestore del servizio pubblico, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

Art. 9 bis - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico, non essendosi avvalse della facoltà di cui all'art. 9 del presente Regolamento, possono avvalersi dell'articolo 1, comma 649, Legge n. 147/2013 avviando a riciclo i propri rifiuti direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore del servizio pubblico. Per tali utenze la parte variabile della tariffa è ridotta, a consuntivo, proporzionando le quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo alla quantità massima di rifiuti ascrivibile all'utenza sulla base del metodo parametrico utilizzato. La quota di tariffa variabile soggetta a riduzione è quella corrispondente alla percentuale di raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale - sulla base dei dati certificati da ARPAV (%RD Metodo DM 26/05/2016) e relativi al secondo anno precedente a quello di produzione dei rifiuti (a-2). L'operazione di riciclo è definita all'art. 183, comma 1 lettera u), del D.Lgs. 152/2006.
2. Per usufruire della riduzione di cui al presente articolo, le utenze interessate hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo, distinti per codice EER, e produrre al Gestore del servizio pubblico, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la riduzione, l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo o di messa in riserva dei rifiuti stessi. La mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporta la decadenza del diritto alla riduzione.
3. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA, o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, e codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
4. La riduzione di cui al presente articolo può essere riconosciuta solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti e non conferiti al servizio pubblico siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo ed è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani avviati autonomamente al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, quest'ultima ricavata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività svolta, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Ai fini

del calcolo della riduzione saranno considerate esclusivamente le quantità di rifiuti differenziati prodotti dall'utenza. Non rientreranno, pertanto, nel calcolo della riduzione eventuali quantità di rifiuti urbani non differenziati (codice EER 200301) in quanto non riciclabili.

5. Nel caso di nuove attività aperte in corso d'anno, la documentazione per la richiesta di riduzione deve essere presentata entro il 31 gennaio successivo e la riduzione della quota variabile della tariffa viene determinata a consuntivo, dopo aver verificato la documentazione comprovante l'avvenuto avvio a riciclo o recupero dei rifiuti urbani. Il maggior tributo versato viene compensato con la TARI dovuta per l'anno successivo.
6. Per le annualità successive all'apertura di una nuova attività, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno si applica la percentuale di riduzione determinata con riferimento all'anno precedente. L'eventuale conguaglio, calcolato dopo aver verificato la documentazione comprovante l'avvenuto avvio a riciclo o recupero dei rifiuti urbani, viene addebitato o accreditato nel successivo avviso di pagamento TARI.

Art. 10 – PIANO FINANZIARIO -DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono determinate, sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF), predisposto dal Gestore del servizio - e dal Comune per le eventuali voci di costo di sua diretta competenza - validato dall'Ente Territorialmente Competente (E.T.C. Consiglio di Bacino Venezia Ambiente) ed approvato da ARERA secondo le normative regolatorie vigenti e secondo indirizzi, criteri e politiche unitarie per la determinazione delle entrate tariffarie e relative tariffe adottate dal Consiglio di Bacino.
2. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Con il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo il Comune stabilisce:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
 - b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
4. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
5. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla vigente normativa, attualmente fissato al 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
6. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente Regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e di una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021;
 - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del D.L. 31/12/2007, n. 248
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art.13 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 al presente Regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla Camera di commercio o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. L'appartenenza ad una specifica categoria dei locali o aree scoperte imponibili è di regola unica per tutta la superficie attribuibile alla medesima unità immobiliare (superficie vendita, esposizione, deposito, dispensa, cucina, servizi..) ad eccezione delle attività di cui al successivo comma 6.

5. La separazione fisica e spaziale dei locali o aree scoperte relative a diverse unità immobiliari, ovvero il diverso accatastamento dei medesimi comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupate dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da questi esercitata.
6. In caso di aree a vasta estensione di superficie (campeggi, villaggi turistici, ecc.) sulla quale vengono svolte attività diverse, distintamente individuabili, la tariffa applicabile è quella prevista per l'attività effettivamente esercitata sulla superficie coperta e/o scoperta ove la stessa si svolge.
7. Nel caso di insediamento di attività diverse, gestite da soggetti passivi distinti in un complesso unitario, le tariffe sono applicate secondo le specifiche attività, ad esclusione di eventuali contratti di affitto di reparto o similari.
8. La parte variabile della tariffa è ridotta del 50% nei confronti delle attività di agriturismo con ristorante in considerazione delle limitazioni alle giornate di apertura al pubblico ed al numero dei posti a sedere imposti dalla normativa vigente nel settore.
9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, il tributo è dovuto per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.
10. Nessuna riduzione tariffaria compete per l'eventuale sospensione temporanea della licenza o autorizzazione delle attività commerciali a carattere annuale, per propria volontà e non imposta dalla pubblica amministrazione, se detta sospensione è inferiore a mesi otto nel corso dell'anno solare.
11. Nessuna riduzione tariffaria compete per l'eventuale sospensione temporanea della licenza o autorizzazione delle attività commerciali a carattere stagionale, per propria volontà e non imposta dalla pubblica amministrazione, se detta sospensione è inferiore a mesi quattro nel corso del periodo di validità della licenza o dell'autorizzazione stessa.
12. Le utenze non domestiche appartenenti alla categoria n. 22, che esercitano l'attività al di fuori dei centri abitati come definiti dal Codice della strada, che attuino il trattamento della frazione umida dei rifiuti con l'utilizzo, nella medesima area in cui si svolge l'attività o in area immediatamente confinante, di composte, concimaie o simili, beneficiano di una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa.
La riduzione decorre dal giorno dell'effettiva presentazione della richiesta e documentazione.

Art. 14 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, a tal fine sono considerati residenti ai fini dell'applicazione del tributo anche gli iscritti AIRE del Comune di Caorle. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafe comunale.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al pagamento solidalmente.
4. Nel caso di immobili posseduti da unico occupante, purché non locati, in stato di ricovero permanente presso casa di cura, riposo o altri istituti di cura e ciò sia comprovato da apposita documentazione rilasciata dall'istituto ospitante, si applica unicamente la quota fissa. Nel caso di più componenti il nucleo familiare, la presenza di familiari in stato di ricovero permanente presso altri istituti comporta la riduzione del numero dei componenti pari al numero dei soggetti ricoverati. Il beneficio decorre dal giorno dell'effettiva presentazione della richiesta e documentazione.
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone fisiche o giuridiche che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero degli occupanti si ricava tramite l'applicazione della seguente tabella:

da mq	a mq	Componenti
0	25	2
25,01	35	3
35,01	50	4
50,01	80	5
80,01	---	6

Art. 15 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
3. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione nella modalità e nei tempi previsti dall'art. 21 del presente regolamento.
4. La cessazione dà diritto alla compensazione o al rimborso del tributo eventualmente versato in eccedenza. Il rimborso o compensazione deve essere espressamente richiesto con la comunicazione di cessazione o con richiesta a parte da presentarsi comunque entro l'anno della cessazione; in mancanza di espressa richiesta si intende che il cedente pagherà il tributo fino al 31 dicembre dell'anno di cessazione mentre il subentrante inizierà a pagare dal 1° gennaio successivo. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cessazione nel corso dell'anno il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o aree, ovvero se il tributo è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di comunicazione o in sede di recupero d'ufficio.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 21 del presente regolamento. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

Art. 16 – ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi e il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 21 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 17 – MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, da cui sia derivata una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura massima del 20% con calcolo *pro die*.

Art. 18 – RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo, da richiedersi con presentazione di apposita istanza resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dalla data di presentazione della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Art. 19 – TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali pubblici o di uso pubblico ovvero aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Nel caso di mera detenzione la temporaneità è riferita ai termini di disponibilità del bene previsti nel titolo di concessione o comunque di godimento dello stesso.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al soggetto gestore tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 20 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (c.d. TEFA) di cui all'art. 19 del D.lgs. 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città metropolitana di Venezia.

Art. 21 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE O CESSAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF (Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani), di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. La dichiarazione di inizio occupazione o detenzione di locali o aree scoperte deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso, della detenzione o dell'occupazione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati da parte del Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti. Contestualmente, ove previsto dagli standard di servizio e salva l'ipotesi di utilizzo di attrezzature della precedente utenza, devono essere ritirate a cura dell'utente le attrezzature utili al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge), come meglio specificato nel "Regolamento di gestione dei rifiuti" e negli standard di servizio.
3. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
4. Ai fini dell'applicazione della TARI, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi (salvo per quelle fattispecie in cui non sia diversamente specificato nel presente Regolamento), sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione (CBVA).
5. Le dichiarazioni di variazione del servizio devono essere presentate al gestore entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione e producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione se la relativa richiesta è presentata entro 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. Ferme restando le tempistiche di comunicazione previste all'art. 9 del presente Regolamento nel caso di uscita dal servizio pubblico, le variazioni che comportano una riduzione dell'importo da addebitare producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio.
8. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare le variazioni del numero di componenti il nucleo familiare del dichiarante; devono invece essere comunicate eventuali convivenze nella medesima utenza di persone registrate in anagrafe con separato stato di famiglia.
9. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve essere presentata su apposita modulistica entro 90 giorni solari dal verificarsi dell'evento e deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. L'utente nella comunicazione di cessazione deve indicare il recapito a cui inviare l'avviso per gli addebiti relativi alla chiusura contabile della propria posizione, nonché fornire i dati catastali aggiornati dell'immobile cessato e il nominativo del soggetto subentrante nel possesso o detenzione dell'immobile. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro tale termine la TARI non è dovuta se il contribuente ha provveduto alla riconsegna delle eventuali attrezzature per il conferimento dei rifiuti di cui al successivo comma 16 e dimostra, con idonea documentazione, di non aver continuato il possesso, la detenzione o l'occupazione dei locali e delle aree (salvo che non sia intervenuta la decadenza nei confronti dell'utilizzatore), oppure se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
10. Le dichiarazioni di cui al presente articolo, debitamente sottoscritte dal soggetto passivo TARI, possono essere presentate presso uno degli sportelli del Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, o tramite e-mail (preferibilmente PEC), ovvero, qualora non risulti

possibile utilizzare le predette modalità, a mezzo posta o fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

11. La denuncia di trasferimento anagrafico dell'utente e del suo nucleo familiare non costituisce comunicazione di cessazione, potendo verificarsi la fattispecie di casa tenuta a disposizione.
12. Nel caso di accertata doppia imposizione sullo stesso immobile, pur in assenza di comunicazione di cessazione, il Gestore può procedere d'ufficio alla chiusura delle posizioni degli utenti per i quali è emerso non sussistere il presupposto impositivo.
13. Alla comunicazione originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree, seppure abbia valenza la superficie imponibile dichiarata dall'utente, deve essere allegata la scheda catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori.
14. Nel caso di decesso del contribuente di utenza domestica residente, l'utenza viene d'ufficio intestata ad uno dei familiari conviventi. Nei casi in cui non sia possibile procedere d'ufficio (utenza domestica non residente, utenza non domestica, utenza domestica residente in cui il deceduto era l'unico occupante), la dichiarazione di cessazione deve essere presentata dagli eredi entro un anno dal decesso.
15. Le dichiarazioni già presentate e gli accertamenti divenuti definitivi ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
16. Tutte le attrezzature necessarie al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, con relativi dispositivi di misurazione se installati, chiavette o badge) concesse in comodato d'uso gratuito dal Gestore del servizio pubblico o dal Comune devono essere restituite al Gestore alla cessazione del possesso o detenzione dell'immobile, prima della presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 9. Unica eccezione all'obbligo di riconsegna delle attrezzature si ha nei casi di cessazione e attivazione contestuali in cui l'utente, ai fini della restituzione può procedere dichiarando nel modulo di "richiesta attivazione/cessazione utenza" di consegnare gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) al nuovo soggetto che subentra nell'utenza o di continuare ad utilizzarli presso la nuova abitazione/utenza sita comunque all'interno del medesimo territorio comunale.

Art. 22 - RISCOSSIONE

1. Il tributo è versato direttamente al Comune, o ai soggetti ai quali risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 225.
In particolare, il versamento può essere effettuato:
 - tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali;
 - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa).
2. Il Gestore provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, anche per posta ordinaria o mediante posta elettronica, all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Gli avvisi di pagamento devono contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019.
3. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata con cadenza rateale come da deliberazione con cui il Consiglio comunale stabilisce le scadenze di pagamento del tributo, prevedendo almeno 2 rate. Le rate in acconto sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente mentre l'ultima rata è calcolata a conguaglio con applicazione delle tariffe relative all'anno di competenza ai sensi dell'articolo 13 comma 15 ter del D.L. 201/2011. Eventuali somme o conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro € 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Funzionario Responsabile provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, si procederà con avviso di accertamento emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel Regolamento comunale sulle entrate.

Art. 22 bis - DILAZIONE DI PAGAMENTO SU RISCOSSIONE ORDINARIA

1. Il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie di cui all'articolo 22, comma 3 del presente Regolamento:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dalla Giunta comunale;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.
2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00 (cento/00), fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso di pagamento.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:
 - a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento pari all'interesse legale;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione degli avvisi di pagamento per cause imputabili al Gestore.
6. È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 23 – MODALITA' DI VERSAMENTO E DI RISCOSSIONE

1. Sulle somme non versate alle prescritte scadenze, fintantoché non sia stato notificato avviso di accertamento, possono essere concesse dilazioni di pagamento, fino a un massimo di sei rate bimestrali o dodici mensili, con applicazione del tasso d'interesse legale con maturazione giornaliera.
2. Il mancato pagamento anche di una sola rata entro la scadenza prefissata comporta la decadenza dal beneficio della dilazione e il conseguente avvio della normale procedura di riscossione.
3. Per importi superiori a € 50.000,00 la dilazione va assistita da idonea polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 12,00.

Art. 24 – DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Sulle somme dovute a seguito di avviso di accertamento fintantoché non sia intervenuto avvio della procedura di riscossione coattiva l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema, previsto dalla L. 160/2019, art. 1, co. 796:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. Per importi superiori a € 50.000,00 la dilazione va assistita da idonea polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 25 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versato il tributo il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto il tasso d'interesse previsto dal Regolamento generale sulle entrate tributarie. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Nel caso in cui il rimborso sia originato da errori da parte del soggetto passivo, gli interessi decorrono dalla data della domanda ai sensi dell'art. 2033 del Codice civile.
4. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di rimborso, essere portate in compensazione con altri importi dovuti a titolo di TARI.
5. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. 12 dicembre 1997, n. 472.
6. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a € 12,00 per anno solare.

Art. 26 – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il soggetto gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 21 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - d. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - e. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - f. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il soggetto gestore ha facoltà di avvalersi:
 - I. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - II. del proprio personale dipendente;
 - III. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- g. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio addetto del soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - h. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e demaniali;
 - i. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - j. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - k. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Fermo quanto previsto dall'art. 1, commi 694 e seguenti, della Legge 147/2013, nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga rilevata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il soggetto gestore provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
4. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 27 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/1997 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 28 - NORME DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di Legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. Ai fini della dichiarazione restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
5. Le attività economiche vengono classificate d'ufficio nelle categorie di cui all'allegato n. 1 al presente Regolamento.

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Cat.	ATTIVITA'
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, enti pubblici, circoli nautici, università
2	Cinematografi e teatri, sale giochi, noleggio cicli
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, attività di vendita all'ingrosso, aziende agricole, cantine e simili, parcheggi, fattorie didattiche, posti barca, aviorimesse
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi e palestre
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizione, autosaloni
7	Alberghi con ristorante, attività ricettive in residenze rurali (con ristorante), agriturismo con pernottamento
8	Alberghi senza ristorante o con ristorante aperto al pubblico, bed & breakfast, affittacamere, attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante), case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità, colonie
9	Case di cura e riposo, caserme, convitti
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, sindacati
12	Banche, istituti di credito, studi professionali e medici
13	Negozi abbigliamento ed articoli sportivi, calzature, libreria, cartoleria, pelletterie, elettrodomestici, ferramenta ed altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, erboristeria, ricevitorie, profumerie, ortopedie e sanitarie, generi di monopolio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, ottica, fotografi, gioiellerie, strumenti musicali, videonoleggio, armerie, modellismo, galleria d'arte, negozi di prodotti per animali
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, centro tatuaggi, solarium, lavanderie
18	Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, posatore, installatori e riparatori di elettrodomestici e simili
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista
20	Attività industriali con o senza capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici: pasticceria, gelateria, panetteria e simili con laboratorio di produzione; serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzalai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori, tappezzeri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori odontotecnici, timbrifici, vetrerie
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo senza pernottamento
23	Mense, birrerie, amburgherie, rosticcerie e gastronomie
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria senza produzione, enoteca
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, minimarket, rivendita vini o liquori
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l'agricoltura, vendita di sementi e/o fertilizzanti e simili
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, vivai
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club